

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) VARDI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 28/01/2026

## FATTO

1. Nell'atto introduttivo al ricorso parte ricorrente afferma quanto segue. In qualità di amministratore unico della società R\*\*\* s.r.l. sottoscriveva con la banca resistente, in data 21/01/2020, una variazione contrattuale consistente in un aumento del fido da 15.000,00 a 30.000,00. In data 21/11/2022 cedeva le quote della società R\*\*\* a un terzo, il quale diventava pertanto amministratore unico. Di questa variazione era stata informata la banca, la quale, quindi, era a conoscenza dell'inesistenza di altri garanti/fideiussori al di fuori dell'amministratore unico. In data 15/05/2024 la società e il ricorrente ricevevano una lettera cointestata, dove si intimava di regolarizzare la posizione debitoria entro 10 giorni; il saldo debitorio era pari a euro 25.796,97. L'amministratore della società (in nome della società medesima) rispondeva alla banca in data 20/05/2025 chiedendo la possibilità di fruire di un finanziamento agevolato per il rimborso di quanto dovuto. Le parti (ossia la banca e la società) definivano un piano di rientro per il pagamento del debito, consistente in un pagamento immediato di euro 5.000,00 e in successive 25 rate da 1.000,00 euro ciascuna. Incomprensibilmente, il 28/06/2024 la società riceveva un'altra raccomandata a nome della banca (che erroneamente era stata inviata anche al ricorrente, benché non avesse ormai alcun ruolo nella società) che segnalava uno scoperto di euro 25.132,88 e che quindi non teneva conto dell'accordo raggiunto. La società rispondeva facendo presente l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo bonario raggiunto e i pagamenti nel frattempo effettuati. La società ha sempre espresso la volontà di mantenere gli impegni assunti.

Il giorno 10/07/2024 il ricorrente si vedeva negato l'accesso in home banking, perché il suo conto era stato bloccato. Il 6/08/2024 inviava una PEC alla banca, chiedendo di poter incassare la pensione. Il 30/08/2024 riceveva una chiamata dall'avvocato della società incaricata del recupero crediti, dove gli venivano date istruzioni telefoniche per riscuotere la pensione. Nel frattempo, anche il conto corrente intestato alla società veniva chiuso. Il ricorrente è stato costretto ad aprire un nuovo conto corrente presso altro intermediario. Bloccando il conto corrente del ricorrente e della società, la banca ha arrecato un danno. Peraltro, la chiusura del conto corrente è avvenuta in occasione di un viaggio all'estero, in cui il ricorrente aveva previsto il pagamento esclusivamente con la carta di credito bloccata. La chiusura ha pregiudicato anche il suo rientro in Italia nei tempi previsti, provocando difficoltà, danni e maggiori spese. Allo stato il ricorrente si trova segnalato in Centrale dei Rischi, la carta di credito è chiusa e il conto corrente non è utilizzabile. Alla luce di quanto precede, il ricorrente chiede: a) l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza; b) il risarcimento dei danni; c) di ottenere una condivisa riapertura del conto corrente unitamente alle carte di debito ad esso associate, con un plafond minimo di euro 2.000,00.

2. In sede di controdeduzioni l'intermediario eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a ottenere una pronuncia di natura costitutiva (in relazione alla terza domanda) che esula dalla competenza dell'ABF. Nel merito deduce quanto segue. Il ricorrente è intestatario del rapporto di conto corrente n. \*\*\*451 dal 18 luglio 2006 oltre che di una carta di credito con addebito sul c/c in questione. È inoltre garante nei confronti della società R\*\*\*\* srl in virtù di un impegno fideiussorio rilasciato con atto del 21 gennaio 2020 relativo all'ex rapporto di conto corrente n. \*\*\*200 (intestato alla società) acceso il 17 marzo del 2014. Tale rapporto è stato estinto il 29 novembre 2024 per migrazione in uno specifico c/sofferenze per ragioni di elaborazione informatica della Banca, senza che ciò abbia comportato novazione alcuna del rapporto originario e con saldo a sofferenza pari ad euro 24.459,03. Su tale rapporto di conto corrente era presente una linea di credito (c.d. Fido) di euro 30.000,00 poi ridotta ad euro 25.050,00. Con missive del 15 maggio 2024 e 28 giugno 2024 inviate a mezzo PEC la Banca ha comunicato formali atti di intimazione e di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e seguenti del c.c. anche al ricorrente, nella sua qualità di garante nei confronti della R\*\*\* srl (che non è in discussione in questa sede ma che fa parte di un precedente ricorso n° 0846463 pendente e a cui la Banca ha già presentato le proprie difese). Nella comunicazione, la Banca ha chiarito che perdurando lo stato di insolvenza, ai sensi della normativa vigente l'intermediario è tenuto a segnalare la posizione alla Centrale Interbancaria di riferimento. Tale situazione ha comportato la revoca della Carta di Credito e il blocco del c/c intestato al ricorrente, oltre che la legittima segnalazione in Centrale Rischi presso Banca d'Italia. Il 9 aprile 2025 l'intermediario ha ceduto l'intera posizione creditizia vantata nei confronti di R\*\*\* srl, comprensiva delle garanzie rilasciate dal ricorrente, ai sensi dell'art. 58 TUB in favore di C\*\*\*\* F\*\*\* SpA. La garanzia fideiussoria è stata correttamente oggetto di segnalazione in Centrale dei Rischi fino ad aprile 2025, insieme ad utilizzi a Revoca (talvolta sconfinati per assenza di fido) relativi alla Carta di Credito. La banca ha quindi correttamente operato a fronte di un credito certo, liquido e esigibile rimasto impagato. La domanda di risarcimento del danno è priva di prova documentale che attesti l'esistenza e la misura dei danni. Pertanto, essa va rigettata. L'ultima richiesta è volta a ottenere la riapertura del conto corrente, unitamente alle carte di debito associate, con affidamento di euro 2.000,00. Rispetto a tale domanda (che è volta ad ottenere la condanna a *facere* specifici) l'ABF è incompetente. Peraltro, la concessione del credito rientra nella libertà imprenditoriale degli intermediari, la cui azione deve essere improntata alla stabilità complessiva,



all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario (arg. ex art. 5 TUB). Alla luce di quanto precede, la banca chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato nel merito perché infondato.

## DIRITTO

1. In via preliminare, ai fini della corretta composizione del Collegio giudicante, va esaminata la questione relativa alla qualificazione soggettiva del ricorrente, il quale si qualifica come consumatore. Tuttavia, dagli atti emerge che la garanzia oggetto di segnalazione è stata prestata nella sua veste di amministratore unico di una società. Come più volte affermato da codesto Collegio in relazione alla qualifica del fideiussore come professionista o consumatore, va rilevato che «come stabilito dal Collegio di Coordinamento (dec. 5368/2016) con riferimento alla c.d. figura del 'professionista di rimbalzo', "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata" (nel medesimo senso, Coll. Roma, n. 7346/2018).» (Collegio di Roma, dec. n. 20314/2021). Nel caso di specie dalla visura a disposizione si ricava che la segnalazione riguarda la società per la quale il ricorrente ha rivestito la carica di amministratore unico, segnalazione nell'ambito della quale figura come garante. Dalla visura della Camera di Commercio allegata in atti datata 6/08/2020, si ricava che la segnalazione riguarda la società per la quale il ricorrente ha rivestito la carica di amministratore unico, dalla costituzione della società, e di cui in quegli anni ha detenuto il 100% di capitale. Nel novembre 2022 ha ceduto le quote al padre, R. \*\*\*\*, che è divenuto Amministratore unico della società. Il Collegio ritiene che sussista un collegamento funzionale qualificato tra la garanzia prestata in favore della banca e il ruolo di socio e Amministratore unico della società del ricorrente, il che esclude che la controversia sia inerente a rapporti con i consumatori. Accertata la corretta composizione, il Collegio prosegue nell'esame del ricorso.

2. Va esaminata in via preliminare anche l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto volto ad ottenere la condanna ad un *facere* fungibile. L'eccezione si riferisce alla terza domanda, con la quale il ricorrente chiede di "ottenere una condivisa riapertura del c/c unitamente alle carte di debito associate con affidamento del plafond accordato a minimo di € 2.000,00". I Collegi territoriali sono soliti ritenere inammissibili le domande di condanna ad un *facere* infungibile e quelle che implicano valutazioni sul merito creditizio riservate all'intermediario; tuttavia, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda implichi un accertamento della legittimità del blocco apposto dalla banca al conto corrente intestato al ricorrente e come tale è da ritenersi ammissibile. L'eccezione viene respinta.

3. Nel merito, il ricorso ha ad oggetto l'accertamento della legittimità delle segnalazioni in CR del ricorrente e del blocco del conto corrente e della carta di credito allo stesso intestati effettuati dall'intermediario resistente. Il ricorrente contesta tale blocco e dalle difese dell'intermediario sembra che discenda da inadempimenti contrattuali facenti capo alla società (di cui il ricorrente è stato amministratore unico fino al 21/11/2022) e al ricorrente in qualità di garante. La banca afferma, infatti, che "il ricorrente risulta essere garante nei confronti della società R\*\*\* in virtù di un impegno fideiussorio rilasciato con atto del 21 gennaio 2020 relativo all'ex rapporto di conto corrente nr \*\*\*200 (intestato a

R<sup>\*\*\*</sup>) acceso [...] il 17 marzo del 2014”. Mentre secondo la prospettazione della banca, il ricorrente avrebbe assunto un obbligo di garanzia in virtù di un apposito contratto di fideiussione, secondo il ricorrente, una volta cedute le quote della società, sarebbe cessato qualunque obbligo di garanzia. Dalle segnalazioni in CR prodotte dal ricorrente, emerge che la segnalazione riguarda la società; il ricorrente è invece menzionato come garante, ma trattasi di una segnalazione che discende da quella principale, relativa alla società. Va rilevato che tale segnalazione della società, è stata oggetto di altro ricorso ABF innanzi a questo Collegio presentato dalla società e, terminato con l'accertamento della illegittimità della segnalazione per mancanza di prova dell'esistenza del presupposto sostanziale e condanna dell'intermediario alla cancellazione. Ne consegue che debba essere cancellata anche la segnalazione di cui al ricorso odierno, in quanto segnalazione di una posizione “a garanzia” rispetto a una segnalazione a sofferenza di cui si è disposta la cancellazione.

4. Quanto alla legittimità del blocco apposto dalla banca al conto del ricorrente, si osserva che la banca ha dedotto che il ricorrente è stato titolare del conto corrente n. <sup>\*\*\*</sup>451, acceso il 18.07.2006; è stato inoltre garante nei confronti della società rispetto all'ex rapporto di conto corrente n. <sup>\*\*\*</sup>200 acceso dalla società medesima il 17 marzo 2014 ed estinto il 29 novembre 2024 con saldo a sofferenza di euro 24.459,03. La ricostruzione dei fatti permette di evidenziare che in data 21/11/2022 il ricorrente cedeva le sue quote ad un terzo, il quale diventava amministratore unico della società; il ricorrente deduce di aver informato la banca di detta cessione, ma in atti non figura una prova documentale di detta comunicazione. Successivamente, con PEC del 15.05.2024, la resistente ha comunicato la revoca dell'apertura di credito, intimando il rimborso entro 15 giorni, affermando la sussistenza di un affidamento per € 30.000,00 e di un saldo negativo pari ad € 25.796,97. La comunicazione è indirizzata anche al ricorrente, benché avesse già dismesso le quote della società. In essa si precisa che la comunicazione “viene inviata, ad ogni effetto di legge e limitatamente alle eventuali esposizioni garantite, anche al sig. <sup>\*\*\*\*</sup>, nella sua qualità di garante nei nostri confronti in virtù dell'impegno fidejussorio rilasciato con atto del 21/01/2020”. In data 20/5/2024 la società riscontrava la missiva chiedendo di addivenire ad un accordo per il pagamento del debito residuo. Dalle comunicazioni scambiate tra le parti e allegate al ricorso, emerge che la ricorrente e la resistente concludevano un accordo transattivo che prevedeva il pagamento del debito residuo attraverso un primo versamento di € 5.000,00 e di successive rate mensili per l'importo di € 1.000,00 sino al soddisfo. In data 10/6/2024 la società effettuava un bonifico per € 5.000,00 a favore di sé stessa; nella causale del pagamento si legge “come richiesto dal gestore – anticipo versamento per riduzione affidamento”. Del pari, in data 3/7/2024 la società effettuava un secondo bonifico per € 1.200,00 a favore di sé stessa; nella causale del pagamento si legge “N. 2 Anticipo versamento per riduzione affidamento”. La società, quindi, dava seguito all'accordo raggiunto con la Banca. In data 28.06.2024, la banca inviava una seconda missiva via PEC alla società e al ricorrente con cui comunicava nuovamente il recesso dal contratto di apertura di credito. In detta missiva si dà atto che l'affidamento concesso è pari ad € 25.050,00. La comunicazione precisa che l'intimazione e la costituzione in mora vale anche nei confronti dell'odierno ricorrente, nella sua qualità di garante. Il 3/07/2024 la società faceva presente di aver raggiunto un accordo con l'impiegato di riferimento per il rientro graduale del debito. Con l'odierno ricorso il ricorrente si duole del fatto che, nonostante fosse stato concordato il pagamento del residuo nei termini anzidetti, la banca ha trasmesso detta ultima comunicazione di revoca intimando il pagamento immediato del debito residuo e bloccando l'operatività del c/c, senza peraltro tener conto dei pagamenti nel frattempo effettuati. La banca ribadisce la legittimità della sua condotta, a fronte di un credito certo liquido ed



esigibile rimasto impagato. L'intermediario non chiarisce tuttavia perché non abbia tenuto conto dell'accordo raggiunto il 4/06/2024, che avrebbe consentito alla società un graduale rientro del debito. La condotta dell'intermediario, che non ha preventivamente informato il ricorrente del blocco del conto corrente e della revoca della carta di credito appare pertanto illegittima.

5. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, questa viene motivata dal ricorrente con "danni riferiti alla possibilità di disporre dell'economia per le scadenze mensili fisse" e con i danni conseguenti ai disagi derivanti dalla chiusura del conto e al blocco della carta avvenute in concomitanza di un viaggio all'estero, incluse difficoltà di rientro in Italia nei tempi previsti e maggiori spese sostenute. Parte ricorrente non allega tuttavia prova documentale di tali asserzioni. Premesso che il diritto al risarcimento del danno non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, né che la scorrettezza della condotta del convenuto è sufficiente a fondare un credito risarcitorio, nel caso di specie appare configurarsi il danno da mancanza di liquidità, anche in considerazione della circostanza (evidenziata nel reclamo), che il blocco ha reso più difficile per il ricorrente la riscossione della pensione mensile. Come già affermato da questo Collegio, "Appare decisiva la considerazione per cui l'intermediario non può privare illegittimamente il cliente della disponibilità di somme senza cagionare un danno e ciò si spiega in ragione della naturale fecondità del denaro (Coll. Roma, dec. n. 8460/20)." (Collegio di Roma, dec. n. 4064/2023). Il danno, nel caso di specie, può essere quantificato in via equitativa nella misura di euro 250,00.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta l'illegittimità della segnalazione a sofferenza e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.**

**Accerta inoltre l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per non aver preventivamente informato il ricorrente del blocco del conto corrente e della revoca della carta di credito comunicando le ragioni del blocco. Dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 250,00, determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE